

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 143-B)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TERRACINI, MAMMUCARI, BITOSSI, ROASIO,
MONTAGNANA e SPEZZANO**

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 febbraio 1960

(V. Stampato n. 2053)

modificato, in riunione comune, dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) e dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 20 gennaio 1961, con l'unificazione, in un nuovo testo, del disegno di legge anzidetto con

LE

PROPOSTE DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati QUINTIERI (172); NANNUZZI, ALBERGANTI, MAGLIETTA,
MAZZONI, VACCHETTA, SPECIALE, ADAMOLI, CINCIARI RODANO Maria Lisa,
CIANCA, NATOLI, D'ONOFRIO (361); VENTURINI, COMANDINI, FABBRI Riccardo,
LIZZADRI, VECCHIETTI (848) e CUTTITTA (1998)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 27 GENNAIO 1961

**Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo
nonchè disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (leggi 9 aprile 1931, n. 358, e 6 luglio 1939, n. 1092), e modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Art. 1.

La legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, sono abrogate.

Art. 2.

L'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è modificato come segue:

« Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al Capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, a sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonchè disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

« Il lavoratore, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale situato nella stessa Provincia oppure in altra Provincia contermine o comunque nel raggio di 150 chilometri.

« La richiesta di trasferimento deve essere presentata all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza che, previa cancellazione del lavoratore dalle proprie liste, prov-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3

All'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente comma:

« I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da accordi internazionali ».

Art. 4.

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 15, della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituiti dai seguenti:

« I lavoratori che trasferiscono la propria residenza da uno ad un altro Comune conservano l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento in precedenza maturata.

« I lavoratori che si recano giornalmente al lavoro da località viciniori di loro residenza, in Capoluoghi o in Comuni di notevole importanza industriale od economica, possono essere avviati al lavoro senza trasferire la residenza.

« Ferme restando le precedenze al collocamento previsto da leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

vede a trasmettere gli atti all'Ufficio di collocamento indicato dal lavoratore.

« I lavoratori che trasferiscono la propria iscrizione nelle liste di collocamento di altro ufficio conservano l'anzianità di iscrizione in precedenza maturata ».

Art. 3

Identico.

Art. 4.

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituiti dai seguenti:

« In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la Commissione di cui all'articolo 25, a richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, può autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalità, lavoratori di altri Comuni anche di Province contermini.

« In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il Ministero del lavoro e la previdenza sociale.

Identico.

Art. 5.

Identico.